POS. CNR N. 604/13
REP. CNR CN. N. 35008

AMMCNT - CNR - Amministrazione Cen
Tit. Cl. F.
N. 0079676 | 12/12/2013

Alla cortese attenzione
Prof. Avv. Alberto Sciumè
Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica
Via Taramelli 12
20124 – Milano

MODULO di ADESIONE al

CLUSTER LOMBARDO SCIENZE DELLA VITA

Il/la sottoscritto/a LUIGI NICOLAIS

nato/a SANT'ANASTASIO (Prov_NA), il 09/02/1942

residente a ERCOLANO in via G. SEMMOLA N. ~~85~~ 83

in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE

di CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

con sede in ROMA (Prov. RM), P.LE ALDO MORO 7 -00185 ROMA

tel. 0649 933 200 - 0649 933 246

e-mail (personale) presidenza@cnr.it

C.F. e/o P.Iva della società/ente N. 80054330588

(Sigla)

CHIEDE

che l'ente/la società da me rappresentato aderisca all'Accordo di Partenariato denominato Cluster Lombardo Scienze della Vita costituitosi in data 17 luglio 2013.

A tale scopo dichiara

- ☐ di condividere in tutte le sue parti quanto previsto dall'Accordo di Partenariato, di cui il presente modulo è parte integrante;
- ☐ di riconoscere il ruolo di Capofila alla Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica, che rappresenta l'aggregazione per quanto stabilito dall'art.8 dell'Accordo;
- ☐ di essere a conoscenza dell'impegno economico ivi previsto e di ottemperarlo secondo quanto prescritto;
- ☐ di allegare Fotocopia del documento di identità

Si chiede di indicare un recapito di riferimento operativi per quanto concerne le attività del presente accordo:

Nome Cognome	mail	cellulare

In fede

Il, 11 DIC. 2013

.....

(Firma)

Cognome NICOLAIS
Nome LUIGI
nato il 09/02/1942
(atto n. 60 P. I C. A 1942)
a SANT'ANASTASIA (NA))
Cittadinanza ITALIANA
Residenza ERCOLANO
Via S.SEBASTIANO N. 83 Int. 5 Sc. A P. 2
Stato civile CONIUGATO
Professione PROFESSORE UNIVERSITARIO

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura m. 1,80
Capelli BRIZZOLATI
Occhi CASTANI
Segni particolari NESSUNO

Firma del titolare
ERCOLANO 14/02/2011

IL SINDACO
CAPO SEZIONE

Scade il 14/02/2021
VALIDA PER L'ESPATRIO
Diritti segr. 0,26
c.i. 5,16

AS 8637726

[redacted]

REPVBBLICA ITALIANA

COMVNE DI
ERCOLANO

CARTA D'IDENTITA'
N° AS 8637726

DI
NICOLAIS LUIGI

ACCORDO DI COOPERAZIONE E COLLABORAZIONE

PER LA COSTITUZIONE IN FORMA CONVENZIONALE DEL

CLUSTER LOMBARDO SCIENZE DELLA VITA

TRA

Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1 - 20124, C.F. 97608860157;

Axxam S.p.a, con sede in Bresso (MI), via Meucci 3 - 20091, C.F. 13451210150;

BioRep S.r.l., con sede in Milano, via Fantoli 16/15 - 20138, C.F. 03891970968;

Bracco Imaging S.p.a., con sede in Milano, via E. Folli 50 - 20134, P.iva 07785990156;

Università degli Studi di Milano – Bicocca, con sede in Milano, Piazza dell'Ateneo Nuovo 1 - 20126, C.F. 12621570154;

Università degli Studi di Pavia, con sede in Pavia, Corso Strada Nuova 65 - 27100, C.F. 80007270186, P.iva 00462870189;

Istituto di Ricerche Farmacologiche "Mario Negri", con sede in Milano, Via La Masa 19 - 20156, P.iva 03254210150;

Consorzio Italiano per la Ricerca in Medicina, con sede in Milano, Viale Zara 81 - 20159, C.F. 96033070184, P.iva 01764840185;

Azienda Ospedaliera Treviglio-Caravaggio, con sede in Treviglio (BG), p.le Ospedale 1 - 24047, P.iva 02585580166;

di seguito denominati semplicemente "i Partner",

PREMESSO CHE

1. i predetti soggetti, in qualità di partecipanti al tavolo costituente del Cluster Lombardo Scienze della Vita, intendono verificare le condizioni e le modalità per formalizzare un accordo in esito all'approvazione delle candidature ammesse al bando della Regione Lombardia "*Invito a presentare candidature da parte di organismi di ricerca in partenariato con imprese - in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera B e art. 4 della L.R. n. 1/2007 -, per la partecipazione alle iniziative di Regione Lombardia e del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) di promozione, potenziamento e/o creazione di distretti ad alta tecnologia attraverso il sostegno di progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e formazione*", di cui alle DDGR n. IX/2893/2011 e n. IX/3084/2012 (di seguito il "Bando Regionale");
2. detto Bando Regionale è finalizzato a individuare e riconoscere le aggregazioni tra organismi di ricerca, imprese e centri socio-assistenziali presenti sul territorio della regione Lombardia (di seguito "Territorio Regionale") sostenute e promosse anche da altri attori istituzionali, economici e territoriali, sia pubblici sia privati, in grado di produrre impatti scientifici ed economici positivi attraverso la realizzazione di piani e progetti pluriennali di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e alta formazione, caratterizzati dal forte riferimento all'impiego di tecnologie abilitanti pervasive;
3. con il bando per lo *"sviluppo e potenziamento di cluster tecnologici nazionali"*, approvato con Decreto Direttoriale 30 maggio 2012, n. 257 e s.m.i. (di seguito "Bando Cluster"), il MIUR ha inteso stimolare e favorire la competitività internazionale sia dei singoli territori di riferimento, sia dell'intero sistema economico nazionale;
4. con il predetto Bando Cluster il MIUR ha identificato l'ambito delle Scienze della Vita come una delle nove aree tecnologiche e applicative per la costituzione di un cluster tecnologico nazionale;
5. Regione Lombardia ha dato atto del percorso di *smart specialisation* intrapreso con la DGR n. IX/3859/2012 *"Presa d'atto della comunicazione del Presidente Formigoni, di concerto con il Vicepresidente Gibelli e il Sottosegretario Cavalli, avente a oggetto: Distretti di Alta Tecnologica e Cluster nazionali"* e DGR n. IX/4293/2012 *"Presa d'atto della comunicazione del Presidente Formigoni di concerto con il Vicepresidente Gibelli avente oggetto: Avanzamento delle attività legate allo sviluppo dei Cluster Tecnologici Regionali e Nazionali";*
6. Sulla base del sopra citato "Bando Cluster" e degli atti della Regione Lombardia, i CLUSTER sono concepiti e intesi come:
   - aggregazioni organizzate di imprese, università e altre istituzioni pubbliche e private di Ricerca e Innovazione (di seguito R&I) e assistenziali, idonee a contribuire alla competitività internazionale sia dei territori di riferimento, sia del sistema economico nazionale (art. 1, comma 4, Bando MIUR D.D. 30.5.2012, n. 257), ovvero
   - finalizzati ad aumentare l'impatto delle politiche regionali per lo sviluppo dei settori strategici in termini di competitività delle aree produttive e scientifiche esistenti, e a valorizzare la partecipazione delle realtà di eccellenza del Territorio Regionale, con competenze e metodologie di supporto alla R&I (punto 3 del dispositivo del Decreto DCPI Regione Lombardia del 5 agosto 2012, n. 5981);

tutto ciò premesso e costituente parte integrante del presente atto, i Partner come sopra rappresentati,

DICHIARANO

di sottoscrivere tra loro il presente Accordo (di seguito anche l'"Accordo") al fine dell'istituzione e della prima operatività del "*Cluster Regionale Lombardo Scienze della Vita*" (di seguito il "Cluster").

ART 1 – COSTITUZIONE, NATURA E FINALITA' DEL CLUSTER

1.1 Con la stipula del presente Accordo, i Partner instaurano tra loro una stabile collaborazione per lo svolgimento "in rete" delle attività finalizzate al perseguimento degli obiettivi di seguito definiti, nel contesto dello sviluppo e del potenziamento dei cluster tecnologici regionali e nazionali nel settore delle Scienze della Vita.

1.2 A tal fine, con il presente atto, viene convenzionalmente istituito il *"Cluster Regionale Lombardo Scienze della Vita"*, allestito e organizzato d'intesa tra i Partner, e con la collaborazione di ciascuno di essi.

1.3 A tale riguardo, e in coerenza e sinergia con le politiche nazionali ed europee di sviluppo della R&I e di crescita territoriale, i Partner convengono, attraverso il Cluster, di perseguire le seguenti finalità:

- porsi come strumento di indirizzo e promozione della R&I e del trasferimento tecnologico nel campo delle Scienze Della Vita, nonché quale strumento di politica industriale volto a determinare la crescita del

livello scientifico tecnologico e assistenziale, della dimensione competitiva del sistema industriale del Territorio Regionale, creando valore sul piano economico e sociale e migliorando la qualità della vita dei cittadini.

- avviare e realizzare un sistema di innovazione territoriale, di valenza regionale e nazionale, mediante la connessione in rete, l'integrazione e il governo delle competenze e delle risorse delle strutture pubbliche e private di R&I e produzione presenti sul Territorio Regionale, di gestione delle tecnologie e dell'innovazione, di valorizzazione della ricerca, di trasferimento tecnologico, di incubazione di impresa, di attrazione degli investimenti, di finanza dedicata;
- porsi come referente di Regione Lombardia per la definizione delle politiche regionali nel settore delle Scienze della Vita, nonché come strumento di attuazione delle stesse.

1.4 Il Cluster non ha scopo di lucro, è apartitico e apolitico, e ha la finalità di regolamentare i termini, le condizioni e le modalità per la promozione, la costituzione e l'operatività del cluster medesimo, quale aggregazione organizzata tra università, centri di formazione, centri di ricerca, imprese, centri di assistenza, e altri soggetti riconducibili in linea generale alle suddette categorie costitutive Industria - Ricerca - Assistenza, che sul Territorio Regionale concorrono alla ricerca industriale e allo sviluppo sperimentale nel settore delle Scienze della Vita.

1.5 Il presente Accordo è da intendersi come strumento di prima applicazione e istituzione del Cluster, in forma convenzionale e transitoria, a supporto del processo di consolidamento del cluster medesimo. Nel corso di tale processo i Partner si impegnano, infatti, a valutare e potranno, in qualsiasi momento, adottare la forma giuridica e la struttura organizzativa più consona alle finalità e alle funzioni del Cluster, anche in relazione allo sviluppo dele sue attività nel tempo.

1.6 A questo riguardo, i Partner dichiarano di essere consapevoli del fatto che una parte dei soggetti che sottoscrivono, o che sottoscriveranno, il presente Accordo sono enti pubblici (es. Enti Pubblici di Ricerca, Aziende Ospedaliere, Università, ecc.), sottoposti a specifiche norme giuridiche e/o regolamenti interni in materia amministrativa, finanzaria e contabile, tali da disciplinare la loro partecipazione a specifiche forme organizzative con propria soggetività giuridica o di diritto, quali associazioni, consorzi o ad altri enti stabili. Pertanto, nel caso in cui si optasse per tali forme giuridiche e organizzative, i Partner e, tra questi, i soggetti privati in particolare, dichiarano sin d'ora di accettare che lo statuto del nuovo soggetto giuridico - o gli eventuali patti parasociali tra i Partner stessi – siano conformi alle predette norme giuridiche e regolamernti. Ciascun Partner sarà altresì libero di non aderire al Cluster e di recedere dal presente Accordo, laddove non condividesse la diversa forma giuridica adottata, restando espressamente esclusa qualsiasi sua responsabilità, fatte salve le azioni e le obbligazioni direttamente imputabili alla stessa.

ART. 2 – OBIETTIVI SPECIFICI E COLLABORAZIONE TRA I PARTNER

2.1 I Partner si impegnano a ricercare e perseguire, attraverso la costituzione di apposite strutture organizzative e operative interne al Cluster, gli obiettivi particolari qui di seguito elencati in via esemplificativa e non esaustiva, valutandone di volta in volta costi e benefici:

a. stimolare e facilitare la crescita delle competenze e delle risorse disponibili, catalizzando la loro messa a sistema a opera dei diversi attori del Territorio Regionale ;
b. favorire la comunicazione e l'interazione tra i Partner e i diversi attori del sistema regionale lombardo delle Scienze della Vita, per farne conoscere e promuoverne le competenze a livello regionale e nazionale, favorire l'accesso ai servizi da essi offerti e dare visibilità alle diverse iniziative progettuali da loro sviluppate;
c. consolidare i rapporti fra centri di ricerca, pubblici e privati, e mondo dell'industria, migliorando la qualità dei processi di Trasferimento Tecnologico (di seguito T.T.) e di valorizzazione della conoscenza, anche in una propsettiva nazionale e internazionale;
d. mettere a punto strumenti idonei a soddisfare e a valorizzare in termini sinergici la complementarietà di ruolo tra soggetti pubblici e privati, e gli enti di mediazione;
e. facilitare il *benchmarking* funzionale, competitivo e strategico, così come lo condivisione di metodologie e la diffusione di modelli di successo, in termini di programmi e politiche di intervento e sostegno alla R&I adottate dai *Policy Maker* delle altre realtà nazionali ed estere,
f. supportare i Partner nella definizione e nell'implementazione di progetti comuni, su base volontaria o finanziati dal Sistema di Sostegno alla Ricerca e all'Innovazione;
g. favorire la creazione di nuove *partnership* con reti e organizzazioni internazionali, attive in ambiti di interesse comune;
h. favorire la nascita di nuove imprese (start up/spin off);
i. favorire lo scambio di *know-how* e di personale tra i Partner;

j. consolidare il ruolo del Cluster e della sua piattaforma di competenze, tecnologie ed esperienze, e favorire il suo accreditamento presso le Amministrazioni regionali e centrali e le istituzioni internazionali;
k. facilitare ogni altra opportunità di finanziamento alle attività di R&I e T.T., anche attraverso la partecipazione diretta a bandi di gara, laddove il Cluster risulti soggetto eleggibile, in qualità di organizzazione *leader* o *partner*, coinvolgendo i singoli Partner in funzione delle loro specifiche *expertise*.

2.2 Le attività oggetto del presente Accordo saranno avviate gestite e realizzate, in via principale e generale, attraverso specifici programmi di lavoro, definiti e ripartiti tra i Gruppi di Lavoro per Aree Tematiche (di seguito GLAT) di cui al successivo Art. 3, e le strutture di coordinamento e gestione di cui al successivo Art. 5, secondo le determinazioni del Comitato di Coordinamento di cui al successivo Art. 8, e affidati di norma all'esecuzione della struttura di Business Intelligence (di seguito "Business Intelligence") di cui al successivo Art. 11. Detti programmi di lavoro declineranno, in funzione degli specifici obiettivi individuati dal suddetto Comitato, la tipologia di attività da svolgere, la loro durata, le forme e le modalità di conduzione delle attività stesse, le risorse eventualmente necessarie.

2.3 Ciascun Partner si impegna a garantire e favorire la massima collaborazione con gli altri, e sarà responsabile della realizzazione di quella parte di attività del Cluster che sarà concordata nell'ambito e nei modi sopra descritti. Considerato che i Partner parteciperanno alla realizzazione dei suddetti obiettivi e, quindi, alle attività del Cluster, così come alle sue strutture organizzative e operative, attraverso propri rappresentanti o delegati, i Partner si obbligano a fare sì che detti rappresentanti o delegati siano consapevoli degli impegni qui convenuti, conformandosi ai termini, alle condizioni e alle finalità del presente Accordo.

2.4 I Partner si obbligano a concordare le modalità, la tempistica, le condizioni così come ogni altro aspetto inerente alla gestione e alla realizzazione delle attività sopra indicate, anche in relazione ai compiti spettanti a ciascuno di essi, garantendosi reciprocamente la più ampia collaborazione per la realizzazione degli obiettivi del Cluster.

2.5 Ciascun Partner si impegna a ottemperare a tutte le decisioni che con il presente atto sono rimesse all'Assemblea (Art. 7) e al Comitato di Coordinamento (Art. 8) fatto salvo, in caso di disaccordo, il diritto di recesso dal presente Accordo, da esercitarsi entro quindici (15) giorni dalla comunicazione della relativa decisione.

2.6 Resta inteso che, salvo quanto diversamente stabilito in forma scritta nell'ambito dei singoli accordi di programma o progetti operativi che potranno derivare da questo Accordo, tutte le obbligazioni di cui al presente atto non sono assunte in forma di reciprocità esclusiva, ma ciascun Partner resta libero di assumere e sviluppare iniziative e azioni analoghe a quelle di cui allo stesso in piena autonomia, anche in collaborazione con terzi.

2.7 Salvo il finanziamento contributivo di cui al successivo Art. 12, gli obblighi di collaborazione, in generale o su specifiche iniziative, che originano dal presente Accordo non comportano, in via ordinaria, per i Partner oneri finanziari diretti. Qualora dette iniziative comportassero invece oneri finanziari addizionali, la cui copertura richieda formali autorizzazioni o delibere da parte degli organi di governo dei singoli Partner, la partecipazione di questi ultimi a tali iniziative sarà condizionata all'ottenimento e alla presentazione di dette autorizzazioni o delibere.

ART 3 – GRUPPI DI LAVORO PER AREE TEMATICHE (GLAT)

3.1 Quale aggregazione territoriale di soggetti diversi che condividono l'obiettivo di mettere a sistema le rispettive esperienze e competenze per creare le migliori condizioni per lo sviluppo e la competitività del comparto delle Scienze della Vita sul Territorio Regionale, attraverso una proficua interazione tra università, centri di ricerca e socio-assistenziali e imprese, il Cluster intende attivare specifici Gruppi di Lavoro per Aree Tematiche (GLAT) aperti a tutte le categorie costitutive dello stesso, chiamati a individuare e proporre specifiche attività e iniziative volte a consentire una rapida applicazione industriale dei risultati della ricerca scientifica.

3.2 A tal proposito, i GLAT costituiscono raggruppamenti flessibili per aree tematiche, cui ciascun Partner potrà partecipare in funzione delle proprie finalità istituzionali, delle proprie competenze scientifiche, industriali e commerciali, così come dell'interesse ad aprirsi a nuove aree applicative.

3.3 Le aree tematiche del Cluster saranno, almeno preliminarmente, identificate dal Comitato di Coordinamento, riconducendo, sulla base di un criterio di prevalenza, le esperienze e competenze dei singoli Partner, in termini di tecnologie, prodotti e tipologia di *business*, agli indirizzi strategici espressi dal'Asssemblea.

3.4 Il Comitato di Coordinamento potrà, in tal senso, raccomandare all'Assemblea la previsione di adeguati requisiti circa la composizione di ciascun GLAT (competenze tecnico-scientifiche, industriali, gestionali, ecc.). La partecipazione ai GLAT avviene, comunque, su richiesta autonoma del Partner interessato, previa comunicazione al Capofila, che ne informerà il Comitato di Coordinamento.

3.5 Ciascun GLAT dovrà:
a) monitorare lo scenario scientifico-tecnologico, insustriale e di mercato, e la sua possibile evoluzione, nell'ambito della propria area tematica di riferimento;

b) supportare il Comitato di Coordinamento e la struttura di Business Intelligence nella raccolta di dati e informazioni utili o necessarie per fare emergere le esigenze del sistema delle Scienze della Vita, nonché dei suoi attori e *stakeholder* a livello del Territorio Regionale;
c) identificare e portare all'attenzione del Comitato di Coordinamento specifiche iniziative progettuali coerenti con gli indirizzi strategici e gli obiettivi del Cluster, e compatibili con le risorse professionali e finanziarie disponibili;
d) supportare il Comitato di Coordinamento e la struttura Business Intelligence nel processo di pianificazione, gestione e monitoraggio delle iniziative attivate;
e) operare in aperta collaborazione e sinergia con gli altri GLAT per assicurare al meglio la condivisione e la messa a sistema delle esperienze e delle competenze maturate;

3.6 La costituzione o la dismissione dei singoli GLAT è deliberata dall'Assemblea su proposta del Comitato di Coordinamento, a seguito di una valutazione di merito tecnico-scientifico, industriale e assistenziale, e di opportunità organizzativa, così come della disponibilità dei Partner interessati;

3.7 Ciascun GLAT nomina tre responsabili, che saranno rispettivamente espressione delle tre categorie costitutive del Cluster (Industria, Ricerca e Assistenza). Detti responsabili agiranno anche in qualità di rappresentanti del GLAT in seno al Comitato Tecnico Scientifico;

3.8 Il funzionamento dei GLAT e la nomina dei loro rappresentanti potranno essere disciplinati da apposito apposito regolamento da sottoporsi all'approvazione dell'Assemblea.

3.9 In linea generale, i GLAT si avvalgono delle strutture, delle attrezzature e del personale messi gratuitamente a disposizioni dai Partner partecipanti agli stessi.

ART 4 – SEDE DEL CLUSTER

4.1 Il Cluster ha sede, ai soli fini organizzativi e amministrativi, presso la sede legale, o amministrativa, del Partner Capofila, come previsto dall'Art. 9 della presente convenzione.

4.2 Il Cluster esplica la propria attività primariamente nell'ambito del territorio della Regione Lombardia e della Repubblica Italiana, con la possibilità di interagire ed estendere le conoscenze e soluzioni applicative realizzate ad altri Stati esteri.

ART. 5 – STRUTTURE DI COORDINAMENTO E GESTIONE DEL CLUSTER

Il modello di *governance* che i Partner adottano per mezzo del presente Accordo, tiene conto della molteplicità ed eterogeneità dei soggetti che lo sottoscrivono, o che sarano chiamati a sottoscriverlo, nonché dell'esigenza di dotare il Cluster, così come qui convenzionalmente istituito e anche solo in via transitoria, di una struttura organizzativa e gestionale snella e leggera che, valorizzando al meglio le esperienze e competenze di tali soggetti, e nel rispetto della loro autonomia, consenta comunque allo stesso di perseguire le proprie finalità istituzionali e gli specifici obiettivi che i Partner intendono perseguire.

In considerazione di quanto sopra, i Partner convengono di avvalersi dell'operato delle seguenti strutture gestionali e operative:

- ASSEMBLEA dei PARTNER
- COMITATO di COORDINAMENTO
- PARTNER CAPOFILA
- COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
- BUSINESS INTELLIGENCE

ARTICOLO 7 – ASSEMBLEA DEI PARTNER

7.1 L'Assemblea dei Partner (di seguito la "Assemblea") è formata dai rappresentanti delegati dei soggetti sottoscrittori del presente Accordo, ed è presieduta dal rappresentante legale del partner Capofila.

7.2 L'Assemblea viene convocata dal rappresentantre legale del Capofila, su richiesta del Comitato di Coordinamento, ovvero quando ne faccia richiesta scritta almeno un quinto (1/5) dei Partner.

7.3 La convocazione avviene mediante lettera raccomandata o fax, telegramma, posta elettronica certificata o altro idoneo mezzo telematico spedito a ciascun Partner, al suo domicilio dichiarato, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea. In caso di motivata urgenza, l'Assemblea può essere convocata, secondo le sopra riportate modalità, con un preavviso di cinque giorni.

7.4 Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati gli argomenti all'ordine del giorno e il luogo, il giorno e l'ora della convocazione.

7.5 La documentazione sugli argomenti all'ordine del giorno deve essere fatta pervenire, almeno per posta elettronica, ai Partner all'atto della convocazione, e comunque con congruo anticipo, al fine di garantirne l'adeguata conoscenza.

7.6 L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei Partner, e delibera a maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le delibere inerenti alla trasformazione o al rinnovo del presente Accordo, delibere di cui al successivo Art. 16, che andranno assunte con la maggioranza di due terzi (2/3) dei Partner aderenti.

7.7 Il verbale di ogni seduta è sottoscritto dal Presidente e dal segretario, e inviato a tutti i Partner in qualsiasi forma, purché se ne accerti il ricevimento.

7.8 In via generale, l'Assemblea:

a) determina gli indirizzi strategici delle attività del Cluster, nell'ambito delle finalità che gli sono propri;
b) elegge i membri del Comitato di Coordinamento, secondo le modalità di cui all'articolo successivo;
c) approva la relazione annuale sull'attività svolta dal Cluster e l'associato rendiconto economico-finanziario;
d) approva il piano operativo annuale inerente alle attività del Cluster, il relativo preventivo economico-finanziario e l'entità dei contributi di funzionamento;
e) delibera in merito alla costituzione e alla dismissione dei singoli GLAT;
f) delibera in merito ai diversi regolamenti interni al Cluster;
g) delibera in merito alla trasformazione o al rinnovo del presente Accordo;
h) svolge ogni altri compito rimesso alla stessa dal presente Accordo.

ARTICOLO 8 – COMITATO DI COORDINAMENTO

8.1 Il Comitato di Coordinamento è nominato dall'Assemblea ed é composto dai rappresentanti delle tre categorie costitutive del Cluster (Industria, Ricerca e Assistenza), ed è presieduto dal legale rappresentante del Capofila. Detti rappresentanti sono così identificati:

INDUSTRIA
2 rappresentanti della Grande Industria
2 rappresentanti delle PMI

ASSISTENZA
1 rappresentante delle Aziende Ospedaliere (AO)
1 rappresentante degli I.R.C.C.S.
1 rappresentante delle R.S.A.

RICERCA
2 rappresentanti dei Centri di Ricerca (uno per il pubblico e uno per il privato)
2 rappresentanti delle Università

8.2 All'atto della nomina, ogni rappresentante è tenuto a designare un proprio sostituto. La mancata partecipazione del rappresentante, o del sostituto, per due (2) sedute consecutive, comporta di diritto la sua decadenza. Alla nomina del nuovo rappresentante provvede l'Assemblea nella prima seduta utile.

8.3 Il Comitato di Coordinamento:

a) elabora gli indirizzi strategici generali per il perseguimento delle finalità del presente Accordo, e le sottopone all'Assemblea;
b) porta in esecuzione gli indirizzi strategici approvati dall'Assemblea riconducendoli, in termini di specifici progetti e attività, a un dettagliato piano operativo da aggiornarsi su base annuale, garantendone il corretto e coordinato svolgimento;
c) elabora e sottopone all'approvazione dell'Assemblea il piano di utilizzo dei fondi del Cluster, così come eventuali proposte in merito alle opportunità di finanziamento identificate;
d) sottopone all'approvazione dell'Assemblea il piano operativo annuale inerente alle attività del Cluster, il relativo preventivo economico-finanziario predisposto dal Capofila, così come l'ammontare dei contributi di funzionamento;
e) sottopone all'approvazione dell'Assemblea la relazione annuale sull'attività svolta dal Cluster e l'associato rendiconto economico-finanziario predisposto dal Capofila;
f) identifica le aree tematiche e propone all'Assemblea la costituzione dei corrispondenti GLAT;
g) redige gli eventuali regolamenti del Cluster, sottoponendone l'adozione all'approvazione dell'Assemblea;
h) valuta e approva le proposte di adesione al Cluster, ai sensi del successivo Art. 13;
i) propone le eventuali modifiche al presente Accordo, ovvero il suo rinnovo alla scadenza stabilita, ovvero la costituzione del Cluster sotto altra forma giuridica, ovvero l'alternanza del partner Capofila e il

corrispondente spostamento dellla sede del Cluster, sottoponendo le relative proposte all'approvazione dell'Assemblea;

j) delibera sugli argomenti portati al suo esame dal Capofila, ovvero da almeno un terzo (1/3) dei suoi membri;

k) svolge ogni altro compito assegnatogli dal presentre atto.

8.4 Il Comitato di Coordinamento si riunisce ordinariamente quattro (4) volte l'anno, e ogni qualvolta lo ritenga utile il Presidente (legale rappresentante del Capofila), ovvero quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei suoi membri;

8.5 La convocazione avviene mediante lettera raccomandata, o fax, telegramma, posta elettronica certificata o altro idoneo mezzo telematico spedito almeno sette giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza la Commissione Direttiva può essere convocata con un preavviso di tre giorni, con telegramma o posta elettronica certificata.

8.6 L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione, l'elencazione degli argomenti all'ordine del giorno, e tutta la documentazione utile e disponibile per il miglior svolgimento dei lavori.

8.7 Le riunioni del Comitato di Coordinamento sono convocate di norma presso la sede del Capofila; per particolari e motivate esigenze può essere convocato in altra sede. Le riunioni possono tenersi anche in teleconferenza o videoconferenza, a condizione che siano garantiti l'identificazione di tutti i membri presenti, così come la possibilità, per gli stessi, di intervenire nella discussione, di condividere i documenti e di esprimere il proprio voto in tempo reale. Se questi requisiti sono garantiti, la riunione si considera avvenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario della riunione, in modo da consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

8.8 Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti.

8.9 Ciascun componente ha diritto a un (1) voto, e le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, eccezion fatta per le delibere inerenti alla trasformazione o al rinnovo del presente Accordo (vedi Art. 16 successivo) che dovrano essere assunte con la maggioranza di due terzi (2/3) dei componenti il Comitato stesso. In caso di parità prevale il voto del Capofila.

8.10 Il verbale di ogni seduta è sottoscritto dal Presidente e dal segretario e inviato a tutti i Partner, in qualsiasi forma, purché se ne accerti il ricevimento.

8.11 Il Comitato di Coordinamento resterà in carica fino alla scadenza del presente Accordo;

8.12 I Partner interessati a partecipare a specifiche iniziative proposte dal Comitato di Coordinamento formalizzanno i relativi obblighi con la sottoscrizione di un apposito accordo di programma. Detto accordo dovrà dettagliare le obbligazioni assunte dai Partner nei confronti del Cluster, sia sul piano economico-finanziario sia sul piano scientifico, così come ogni altro obbligo inerente qualsivoglia aspetto utile o necessario, inclusi quelli relativi alla gestione dei risultati e dei diritti di proprietà intellettuale.

ART. 9 - PARTNER CAPOFILA

9.1 In via di prima applicazione, i Partner convengono di nominare quale partner Capofila del presente Accordo, e delle specifiche attività che il Cluster si propone di svolgere, la Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica (FRRB), con sede legale in Milano, via Taramelli 12.

9.2 I Partner conferiscono al Capofila, nella persona del suo legale rappresentante, mandato collettivo, speciale, gratuito, e con rappresentanza, limitatatmente alle seguenti attività:

a) agire, in nome e per conto di tutti i Partner, quale unico referente in merito all'oggetto del presente Accordo nei confronti di Regione Lombardia e/o degli altri enti e soggetti da questa incaricati;

b) agire, in nome e per conto di tutti i Partner, quale unico referente in merito all'oggetto del presente Accordo, nei confronti del Cluster Tecnologico Nazionale Alisei, quale soggetto delegato da Regione Lombardia a partecipare all'organismo di coordinamento del suddetto cluster nazionale;

c) avanzare, in nome e per conto di tutti i Partner, domande di cofinanziamento per i bandi e i progetti per i quali il Cluster, in quanto tale, sia soggetto legittimato; stipulare il contratto di affidamento dei singoli progetti con gli enti finanziatori nazionali o internazionali, nonché predisporre e sottoscrivere tutti gli atti necessari e conseguenti (in via non esaustiva: redigere e presentare la documentazione necessaria; rendere dichiarazioni, rilasciare quietanza e, comunque, rappresentare i Partner nei confronti degli enti finanziatori stessi, nonché in tutti gli atti, di qualsiasi natura, conseguenti al suddetto incarico, fino allo scioglimento di ogni rapporto e con promessa, sin d'ora, di rato e valido);

d) far fronte, in nome e per conto di tutti i Partner, agli adempimenti necessari per il proprio riconoscimento quale unico centro di interessi ai sensi e per le finalità del Bando Cluster e del Bando regionale di cui in premessa, ove richiesto da parte degli enti finanziatori;

9.3 Fatto salvo quanto sopra stabilito, il Capofila ha in linea generale il compito di:

a) sovrintendere al funzionamento generale del Cluster e della sua organizzazione, monitorando e promuovendo la puntuale realizzazione delle attività nel rispetto delle indicazioni date dal Comitato di Coordinamento;
b) supportare il Comitato di Coordinamento nell'elaborazione del piano di utilizzo dei fondi del Cluster, e nell'identificazione di possibili opportunità di finanziamento;
c) supportare il Comitato di Coordinamento nell'elaborazione del piano operativo annuale delle attività del Cluster, e del relativo preventivo economico-finanziario, così come nella definizione dell'entità dei contributi di funzionamento;
d) supportare il Comitato di Coordinamento nell'elaborazione della relazione annuale sull'attività svolta dal Cluster e dell'associato rendiconto economico-finanziario;
e) fornire agli organi di governo dei Partner la documentazione finanziaria inerente alle attività del Cluster;
f) ottemperare agli obblighi procedurali inerenti l'implementazione del presente Accordo, coordinando l'attività dei Partner così come il puntuale adempimento degli obblighi da loro assunti ai sensi dello stesso, segnalando tempestivamente al Comitato di Coordinamento eventuali ritardi o inadempienze che possano incidere sulla composizione del partenariato e sul raggiungimento delle sue finalità.

9.4 Resta inteso che il Capofila assume l'impegno di dedicare, in via esclusiva, apposite risorse professionali (professionisti del settore e personale amministrativo) che andranno a costituire la struttura di Business Intellicence di cui al successivo Art. 11, con oneri a carico dei contributi di funzionamento di cui al successivo Art. 12. Dette risorse professionali saranno incaricate su base consulenziale o di un rapporto di lavoro a tempo determinato, e saranno gestite secondo le procedure amministrative e contabili proprie del partner Capofila. Resta altresì inteso che la responsabilità e tutte le obbligazioni derivanti da tali rapporti di consulenza o di lavoro a tempo determinato, rimarranno a carico del Capofila, in qualità di datore di lavoro committente.

9.5 Fermo quanto previsto in via speciale al precedente comma 2, resta inteso che, con la sottoscrizione del presente Accordo, i Partner non conferiscono in alcun modo al Capofila, né ad altri soggetti da questo designati, un mandato con rappresentanza e, specificatamente, alcun potere di agire in nome e per conto dei Partner stessi. Il Capofila potrà assumere impegni od obbligazioni vincolanti per i predetti Partner unicamente previa specifica attribuzione del potere di rappresentanza da parte degli stessi.

9.6 Resta inteso che l'efficacia degli eventuali impegni assunti dal Capofila senza il conferimento di uno specifico mandato con rappresentanza è subordinata alla ratifica da parte degli organi di governo dei soggetti che sottoscrivono il presente Accordo.

9.7 Il Capofila provvede alla piena e puntuale gestione tecnica, operativa, amministrativa e finanziaria della attività allo stesso affidate, con obbligo di rendiconto a tutti i Partner.

9.8 Il Capofila resterà in carica fino alla scadenza del presente Accordo.

ART. 10 - COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

10.1 Il Comitato Tecnico Scientifico (di seguito CTS) è l'organo consultivo del Cluster, è composto, ai sensi del precedente Art. 3.7, da tre (3) rappresentanti per ogni GLAT, ed è presieduto da un Presidente (di seguito il Presidente del CTS) eletto dai rappresentanti dei GLAT.

10.3 Partecipa al Comitato Tecnico Scientifico, senza diritto di voto, il partner Capofila;

10.2 Il Comitato si esprime a titolo consultivo sugli indirizzi strategici del Cluster, così come sulle singole iniziative e attività che il Comitato di Coordinamento ritiene di sottoporre alla sua valutazione

10.3 Il CTS opera inoltre in stretto coordinamento con il partner Capofila e con la struttura di Business Inteligence, supportando dette strutture nell'elaborazione delle iniziative progettuali da sottoporre al Comitato di Coordinamento.

10.4 In via generale, il CTS:

a. supporta il Comitato di Coordinamento nel monitorare l'evoluzione dello scenario scientifico-tecnologico nel settore delle Scienze della Vita;
b. supporta il Comitato di Coordinamento nella definizione delle scelte tecnologiche e delle attività da perseguire, per il conseguimento delle finalità del Cluster;
c. supporta il Comitato di Coordinamento nella valutazione e nella selezione delle inizative progettuali proposte dai singoli GLAT, tenendo in debito conto l'esigenza di assicurare il migliore utilizzo delle risorse disponibili;
d. assiste il il Comitato di Coordinamento monitorando l'andamento delle diverse iniziative progettuali avviate, esprimendosi sui risultati perseguiti;
e. propone propri programmi di attività, su base annuale o pluriennale, al fine di stimolare e valorizzare la collaborazione tra GLAT e i singoli Partner;

10.5 La nomina o la sostituzione dei membri del CTS è comunicata per iscritto al Comitato di Coordinamento e al Capofila dal Presidente del CTS.

10.6 I membri del CTS restano in carica per una durata pari a quella del Comitato di Coordinamento.

ART. 11 - BUSINESS INTELLIGENCE

11.1 La Business Intelligence costituisce la struttura operativa permanente del Cluster, chiamata ad affiancare il Comitato di Coordinamento nell'attuazione degli indirizzi strategici, organizzativi e finanziari del Cluster, sotto la direzione del Capofila, al quale risponde sotto il profilo amministrativo.

11.2 La Business Intelligence è composta in prospettiva, e in considerazione delle risorse finanziarie di cui il Cluster potrà disporre e che il Comitato di Coordinamento delibererà di dedicare, da:

a) un (1) Direttore Generale, nella persona di un professionista con specifica esperienza;
b) esperti e professionisti del settore, di affiancamento al Direttore Generale, e personale di profilo di amministrativo, a sostegno dell'organizzazione del Cluster, in numero definito dal Comitato di Coordinamento sulla base delle risorse finanziarie disponibili e delle attività di cui al piano operativo annuale, approvato dall'Assemblea.

11.3 La Business Intelligence, in particolare, ha il compito di:

- supportare il Comitato di Coordinamento e il partner Capofila nell'attuazione delle attività di cui all'Art. 2, del presente Accordo;
- raccogliere, analizzare, elaborare e valorizzare le informazioni e gli input strategici e operativi forniti dai singoli GLAT o dai Partner in generale, portandole all'attenzione del Comitato di Coordinamento;
- incrociare la domanda e l'offerta scientifico-tecnologica e produttiva, supportando l'integrazione delle funzioni, dei servizi e delle progettualità dei singoli GLAT o dei Partner, in generale;
- promuovere le opportunità di R&I e di sviluppo tecnologico e produttivo, ai fini della loro valorizzazione economica e applicativa, così da accrescere la competitività del sistema regionale lombardo delle Scienze della Vita;
- supportare i Partner nell'individuazione di bandi e *call* regionali, nazionali ed europei, nonché nella promozione e creazione di partenariati al fine di assicurare la più ampia e qualificata partecipazione agli stessi;
- supportare il Cluster nell'interazione con altri cluster tecnologici e aggregazioni a livello regionale, nazionale ed europeo, perseguendo l'allineamento delle diverse attività e iniziative progettuali e identificando, tra le esperienze e le pratiche da questi consolidate, quelle che meglio si prestano a essere fatte proprie dal sistema regionale lombardo.

11.4 Il personale che compone la Business Intelligence è incaricato dal Capofila ai sensi del precedente Art. 9.4. Resta inteso che tutte le responsabilità e le obbligazioni inerenti ai rapporti di consulenza o di lavoro con detto personale rimarranno in capo al Capofila, in qualità di datore di lavoro committente.

ART. 12- CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO, FINANZIAMENTI E AMMINISTRAZIONE

12.1 Al fine di consentire il perseguimento degli obiettivi di cui al presente Accordo, ciascun Partner si impegna a versare un contributo annuale di funzionamento (di seguito Contributo di Funzionamento), che potrà essere diverso a seconda della tipologia dei singoli Partner (Università, Enti Pubblici di Ricerca, Enti di Assistenza, Grandi Imprese (GI), Piccole Medie Imprese (PMI), ecc.)

12.2 In via di prima applicazione e per il primo anno solare, il Contributo di Funzionamento è stabilito in:

- € 500,00 (cinquecento/00) per le PMI;
- € 1.000,00 (mille/00) per le altre tipologie di aderenti (Grandi Imprese, Università, Centri di Ricerca, Enti di Assistenza, altri enti).

12.3 Per gli anni successivi al primo, il contributo di funzionamento è deliberato dall'Assemblea, su proposta del Comitato di Coordinamento, fermo restando che il tetto massimo del contributo non potrà superare il doppio di quanto definito per il primo anno.

12.4 I Contributi di Funzionamento dei Partner sarano utilizzati secondo quanto proposto dal Comitato di Coordinamento (in via principale, a sostenere i costi della struttura di Business Intelligence). Detti Contributi non potranno essere utilizzati,né per l'intero né parzialmente, a favore o nell'interesse o a vantaggio di uno o più singoli Partner.

12.5 Fermo quanto sopra, il Cluster potrà fruire di risorse finanziarie addizionali provenienti da:

a) finanziamenti straordinari disposti a qualsiasi titolo dagli organi di governo dei Partner, in adesione e sostegno di specifiche iniziative progettuali;
b) proventi derivanti da atti di liberalità, a sostegno delle iniziative istituzionali del Cluster;
c) proventi derivanti da fondi pubblici o privati;
d) fondi erogati a qualsiasi titolo da enti pubblici e soggetti privati nazionali e internazionali;

12.6 In ogni caso, nessun onere potrà gravare sui Partner, se non deliberato espressamente dagli organi di governo delle stesse.

12.5 La gestione amministrativo-contabile del Cluster è assicurata dal Capofila, nel rispetto delle determinazioni del Comitato di Coordinamento, ed è effettuata sulla base dei principi contabili adottati dal Capofila, con previsione di un'apposita voce nell'ambito del proprio bilancio.Al termine di ogni esercizio, il Capofila sarà tenuto a presentare al Comitato di Coordinamento, evidenza contabile delle somme utilizzate.

ART. 13 ADESIONI SUCCESSIVE ALLA COSTITUZIONE DEL CLUSTER

13.1 Possono aderire al Cluster imprese, università o enti pubblici o privati di ricerca e di assistenza, che si riconoscano nelle finalità del Cluster e che si impegnino attivamente alla loro realizzazione, dietro formale richiesta da inoltrare al Capofila, che la sottoporrà al Comitato di Coordinamento per la relativa approvazione.

13.2 La delibera del Comitato di Coordinamento sarà notificata ai Partner e diverrà produttiva di effetti se non perverrà motivata opposizione dai Partner nel termine di trenta (30) giorni dal ricevimento di detta notifica. In caso di motivata opposizione da parte di anche uno solo dei Partner, il Comitato di Coordinamento ha l'obbligo, entro i successivi trenta (30) giorni, di sentire direttamente gli interessati e di decidere quindi, in via definitiva e inappellabile, per conto di tutti gli altri Partner nei successivi trenta (30) giorni. Contro la decisione è fatta salva la facoltà di recesso dei Partner opponenti, ai sensi del precedente Art. 2.5.

13.3 La nuova adesione verrà quindi formalizzata con la sottoscrizione da parte del richiedente dell'atto aggiuntivo contenente la presente convenzione.

13.4 Le associazioni di categoria possono collaborare alle attività del Cluster in qualità di soggetti esterni facilitatori, coordinandosi con il Comitato di Coordinamento e con il Capofila, attraverso opportune e separate convenzioni inerenti agli specifici programmi oggetto di tale collaborazione.

ART. 14 – RISERVATEZZA E USO DEI NOMI, LOGHI E MARCHI DELLE PARTI

14.1 I Partner potranno adottare un regolamento per l'utilizzo del nome, del logo, del marchio e di qualsiasi altro segno distintivo del Cluster che ne sancirà, altresì, la loro proprietà congiunta.

14.2 Ogni comunicazione a terzi relativa al presente Accordo, ovvero ogni azione divulgativa dello stesso, così come ogni riferimento al nome, al logo, al marchio o a qualsiasi segno distintivo di ciascun Partner, dovrà essere previamente concordata, per iscritto, fra i Partner e il Partner titolare dei diritti.

14.3 Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, rese disponibili dai Partner, non potranno essere utilizzate per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite senza la preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.

14.4 Ciascun Partner avrà cura di applicare le opportune misure per la tutela della riservatezza delle informazioni e delle documentazioni ottenute al fine del raggiungimento delle finalità e degli obiettivi del presente Accordo.

14.5 All'atto della messa a disposizione di tali informazioni, i Partner sono tenuti a indicare quali di queste siano da considerarsi sottoposte a vincoli di riservatezza o di segretezza. Tali informazioni rimarranno riservate o segrete anche in caso di scioglimento anticipato del presente Accordo.

14.6 Ciascun Partner si impegna a non utilizzare a scopo pubblicitario il nome e/o il logo di altri Partner, fatti salvi specifici accordi fra le parti.

ART. 15 – MODIFICHE ALL'ACCORDO

15.1 Ogni modifica del presente Accordo deve essere approvata dall'Assemblea, su proposta del Comitato di Coordinamento, con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei Partner aderenti. Le modifiche dovranno essere formalizzate mediante atti aggiuntivi alla presente convenzione.

ART. 16 – DURATA, TRASFORMAZIONE O RINNOVO DELL'ACCORDO

16.1 Il presente Accordo entra in vigore alla data della sua stipula, e avrà durata o fino a quando le Parti avranno costituito il Cluster in una nuova forma giuridica, ovvero fino al 31 dicembre 2016. Quale delle due condizioni sopra descritte si verificherà per prima, il presente Accordo cesserà automaticamente ogni efficacia.

16.2 La costituzione del Cluster in nuova forma giuridica, sarà deliberata dall'Assemblea, su proposta del Comitato di Coordinamento, con maggiornaza dei due terzi (2/3) dei Partner aderenti. La delibera di trasformazione dovrà tenere conto degli aspetti patrimoniali e finanziari del Cluster al momento dello scioglimento del presente Accordo; gli eventuali fondi versati dai Partner, e non utilizzati durante il periodo di validità del

presente Accordo, potranno essere trasferiti al Cluster nella sua nuova forma giuridica.

16.3 Nel caso l'Assemblea non si esprimesse per la costituzione del Cluster sotto una nuova forma giuridica, il presente Accordo potrà essere rinnovato nei termini e alle condizioni fissati dall'Assemblea medesima, che dovrà comunque deliberare a maggioranza di due terzi (2/3) dei Partner aderenti. In tale sede, e con le stesse modalità di voto, l'Assemblea sarà chiamata a deliberare, su proposta del Comitato di Coordinamento, in merito al rinnovo dell'incarico al Capofila, ovvero alla sua sostituzione.

.16.4 In caso di cessazione del presente Accordo per qualunque causa intervenuta, i programmi operativi previsti nel presente Accordo, e già stipulati, continueranno a esplicare i loro effetti fino alla loro naturale scadenza, salvo diverse disposizioni indicate nel relativo accordo di programma o nell'atto costitutivo della nuova forma di collaborazione. I partner si impegnano a garantire comunque la realizzazione di ogni altra attività che il Cluster si sia già impegnato a svolgere

ART. 17 – RECESSO E RISOLUZIONE

17.1 I Partner hanno la facoltà di recedere dal presente Accordo, comunicando tale decisione per iscritto con un preavviso di trenta giorni al Comitato di Coordinamento.

17.2 In caso di recesso, il rapporto con il Cluster e i relativi obblighi tra le parti resteranno comunque validi fino alla completa realizzazione delle attività cui il Partner recedente abbia già acconsentito a partecipare, o si sia già impegnato a svolgere secondo le disposizioni del presente atto.

17.3 Per la risoluzione del presente Accordo in caso di inadempimento di una o più parti, salvo quanto già previsto nel presente atto, si rinvia alla disciplina civilistica in materia di risoluzione del contratto plurilaterale.

ART. 18 – NATURA DELL'ACCORDO

18.1 La presente cooperazione e collaborazione, il conferimento dell'incarico al Capofila e quant'altro svolto dai Partner o dal Capofila non determinano la costituzione di alcun rapporto associativo, societario, consortile o simile tra i Partner, ciascuna delle quali conserva la propria autonomia giuridica ed economica ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali, degli oneri sociali.

18.2 I Partner si riservano inoltre di specificare in ulteriori accordi la disciplina prevista nel presente Accordo. Ogni eventuale variazione o integrazione del presente Accordo verrà adottata nei modi e nei termini di cui a precedenti Art.li 13 e 16.

ART. 19 – LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Il Cluster e il Capofila non saranno ritenuti responsabili di alcun danno o pregiudizio fisico, etico o morale che possa derivare direttamente o indirettamente a uno dei Partner dalla sua partecipazione al Cluster.

ART. 20 - COPERTURA ASSICURATIVA

Ciascun Partner garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione, nonché del personale esterno debitamente e appositamente autorizzato a partecipare alle attività del Cluster. Se detto personale esterno non risulti coperto da idonea polizza assicurativa la partecipazione di esso alle attività del Cluster potrà avvenire previa stipula di apposita polizza assicurativa, a cura delle unità di ricerca interessate.

ART. 21 - SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO

In materia di salute e sicurezza del lavoro si applica la normativa vigente ed in particolare il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

ART. 22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ciascuna Partner provvede al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», nonché di quanto previsto dai propri regolamenti interni.

ART. 23 – CONTROVERSIE

Per qualsiasi vertenza, che dovesse nascere dall'esecuzione della presente convenzione, è competente a decidere il Foro di Milano.

ART. 24 - REGISTRAZIONE E SPESE

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131/86. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico del Partner che ne farà richiesta.

ART. 25 – CLAUSOLA TRANSITORIA

Entro trenta (30) giorni dalla stipula del presente atto, il Capofila, supportato dai soggetti del tavolo costituente di cui in premessa, provvederà a inviare a tutti i soggetti che hanno espresso il proprio interesse ad aderire al Cluster, l'invito a formalizzare tale adesione, entro i sessanta (60) giorni successivi, attraverso la sottoscrizione del presente Accordo. Al termine di detto periodo, il rappresentante legale del Capofila convocherà la prima assemblea del Cluster che sarà chiamata a deliberare in merito alla nomina dei componenti del Comitato di Coordinamento, e a quant'altro ritenuto utile e opportuno, in applicazione delle previsioni del presente atto, per il perfezionamento dell'istituzione del Cluster e l'avvio delle sue attività.

Letto, approvato, sottoscritto.

Milano, 17 luglio 2013

Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica

Axxam Spa

BioRep

BioRep S.r.l.
Via G. Fantoli, 16/15
20138 - Milano (Italy)

Bracco

Università degli Studi di Milano - Bicocca

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA

Università degli Studi di Pavia

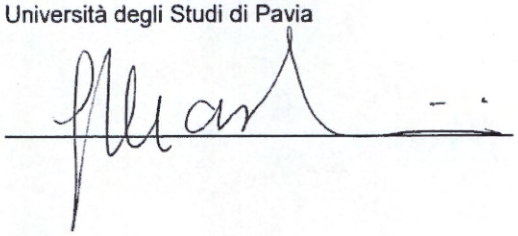

Istituto di Ricerche Farmacologiche "Mario Negri"

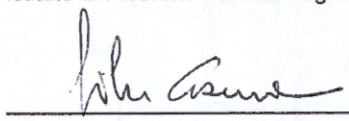

Consorzio Italiano per la Ricerca in Medicina

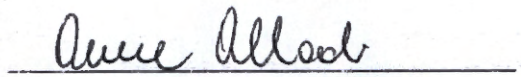

Azienda Ospedaliera Treviglio-Caravaggio

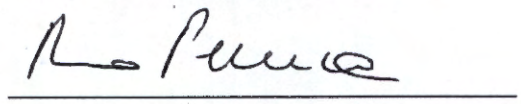

Al presente atto sono allegati i Documenti di Identità autografati dei sottoscrittori e, ove necessarie, le deleghe dei rispettivi legali rappresentanti.

VALIDITÀ PROROGATA AI SENSI DELL'ART. 31 DEL D.L. 25/6/2008 N. 112

FINO AL 6/2/2016

dato ..... firma .....

- 9 FEB. 2009

GRANATA SIMONETTA
(Collaboratore Amm.vo)

Data di scadenza 04/01/2009

AK 0665377

I.P.Z.S. OFFICINA C.V. ROMA

REPVBBLICA ITALIANA

COMVNE DI MILANO

CARTA D'IDENTITA'

N° AK 0665377

DI

BRACCO

DIANA GIOVANNA MARIA

Cognome BRACCO

Nome DIANA GIOVANNA MARIA

nato il 03/07/1941

(atto n. 1080 P. 1 S. R3

a MILANO ( )

Cittadinanza ITALIANA

Residenza MILANO

Via DEL DUCA CINO N. 8

Stato civile ----------

Professione IMPRENDITRICE

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura 1,80

Capelli BIONDI

Occhi VERDI

Segni particolari

Firma del titolare

Milano li 05/02/2004

Impronta del dito indice sinistro

Euro 5,42

Il SINDACO

Orecchioni Nicolo'

AZIENDA OSPEDALIERA
TREVIGLIO
IL DIRETTORE GENERALE

Treviglio, 17 luglio 2013

Oggetto: accordo di partenariato – cluster lombardo scienze della vita

Il sottoscritto dr. CESARE ERCOLE, nato a Broni in data 12 novembre 1952 ed ivi residente in Via Strada Prov.le per Zavattarello, in qualità di Direttore Generale nonché Legale Rappresentante dell'A.O. "Ospedale Treviglio-Caravaggio", con la presente

DELEGA

il dr. EZIO PEZZICA a rappresentarlo nell'accordo di cooperazione e collaborazione per la costituzione in forma convenzionale del Cluster Lombardo Scienze della Vita.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Cesare Ercole)

Sistema Sanitario Regione Lombardia

Azienda Ospedaliera "OSPEDALE TREVIGLIO CARAVAGGIO" di Treviglio
24047 TREVIGLIO (BG) Piazzale Ospedale, 1 – Telefono 0363.424001 – Telefax 0363.424.210 – direzione.generale@ospedale.treviglio.bg.it
Codice Fiscale e Partita IVA 02585580166

Scadenza: 08.03.2021

Diritti Segreteria E. 5,42

AS 6456788

[redacted]

I.P.Z.S. S.p.A. - OFFICINA C.V. - ROMA

REPVBBLICA ITALIANA

COMVNE DI
BRONI

CARTA D'IDENTITA'
N° AS 6456788

DI
ERCOLE CESARE

Cognome ERCOLE
Nome CESARE
nato il 12.11.1952
(atto n. 132 P. 1 S. A 1952)
a BRONI (PV)
Cittadinanza ITALIANA
Residenza BRONI (PV)
Via STR. PER ZAVATTARELLO 29
Stato civile ----------
Professione MEDICO

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura M. 1,65
Capelli BRIZZOLATI
Occhi CASTANI
Segni particolari NESSUNO

Firma del titolare

BRONI li 09.03.2011

Impronta del dito indice sinistro

PER DELEGA DEL SINDACO
IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Antonella Revedi)

Cognome PEZZICA
Nome EZIO
nato il 04.04.1952
(atto n. 76 P. 1 S. A 1952)
a CARRARA (MS)
Cittadinanza ITALIANA
Residenza BERGAMO (BG)
Via VITTORIO GASPARINI 17
Stato civile ==========
Professione MEDICO

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura 1.78
Capelli BRIZZOLATI
Occhi MARRONI
Segni particolari NESSUNO

Firma del titolare

BERGAMO li 24.12.2003

Impronta del dito indice sinistro

p. IL SINDACO

COMUNE DI BERGAMO Ripartizione C. Identità

Scadenza: 23.12.2008
VALIDITÀ PROROGATA
ai sensi dell'art. 31 del
D.L. 25/06/2008 n. 112
fino al 23.12.2013

COMUNE DI BERGAMO SERV. DEM.

p. IL SINDACO

Diritti: Fisso + Segr. 5,42

AJ 4971804

I.P.Z.S. - OFFICINA C.V. - ROMA

REPVBBLICA ITALIANA

COMVNE DI
BERGAMO

CARTA D'IDENTITA'
Nº AJ 4971804

DI
PEZZICA EZIO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

DELEGA

Il sottoscritto Prof. Lorenzo Rampa, nato a Novi Ligure (AL) il 15.12.1946, nella sua qualità di pro Rettore Vicario pro tempore dell'Università degli Studi di Pavia, delega la Prof.ssa Massolini, nata a Pavia il 07.04.1957, a rappresentare l'Università degli Studi di Pavia alla firma dell'Accordo di Partenariato per il Cluster "Scienze della vita" prevista per i giorni 17-18-19 luglio 2013, presso gli uffici della Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica (via Taramelli 12, Milano)

Pavia, 16 LUG.2013

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI PAVIA

IL RETTORE

Angiolino Stella)

Cognome RAMPA
Nome LORENZO
nato il 15/12/1948
(atto n. 262 P. 1 S. A)
a NOVI LIGURE (AL)
Cittadinanza ITALIANA
Residenza PAVIA (PV)
Via Viale XI FEBBRAIO Nr.2
Stato civile ==========
Professione PROFESSORE UNIVERSITARI

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura 1.80
Capelli Brizzolati
Occhi Castani
Segni particolari

Firma del titolare

PAVIA (PV) li 20/07/2006

Impronta del dito indice sinistro

IL SINDACO
L'UFFICIALE D'ANAGRAFE
DELEGATO
(PIETRO ZAMBUTO

COMUNE DI PAVIA
VALIDITÀ PROROGATA AI SENSI DELL'ART. 31 DEL D.L. 25/06/2008 N. 112 FINO AL 19-07-2016
DATA 21-06-2011

Scadenza: 19/07/2011

AM 4039898

I.P.Z.S. - OFFICINA C.V. - ROMA

REPVBBLICA ITALIANA

COMVNE DI PAVIA

CARTA D'IDENTITA

N° AM 4039898

DI

RAMPA

LORENZO

Cognome ALLODI
Nome ANNA
nato il 14/09/1944
(atto n. 298 P. 1 S. A)
a Rho ( )
Cittadinanza ITALIANA
Residenza MILANO
Via GIURIATI MARIO N. 17
Stato civile CONIUGATA
Professione DIRIGENTE D'AZIENDA

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura 1,60
Capelli CASTANI
Occhi CASTANI
Segni particolari

Firma del titolare

Milano li 14/01/2004

Impronta del dito indice sinistro

Euro 5,42

IL SINDACO
D'Urso Vincenza

VALIDITÀ PROROGATA AI SENSI DELL'ART. 31 DEL D.L. 25/6/2008 N.112
FINO AL 13/01/2014
DATA 10/01/09

Data di scadenza 13/01/2009

AK 0688185

I.P.Z.S. - OFFICINA C.V. - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI MILANO

CARTA D'IDENTITÀ

N° AK 0688185

DI

ALLODI

ANNA

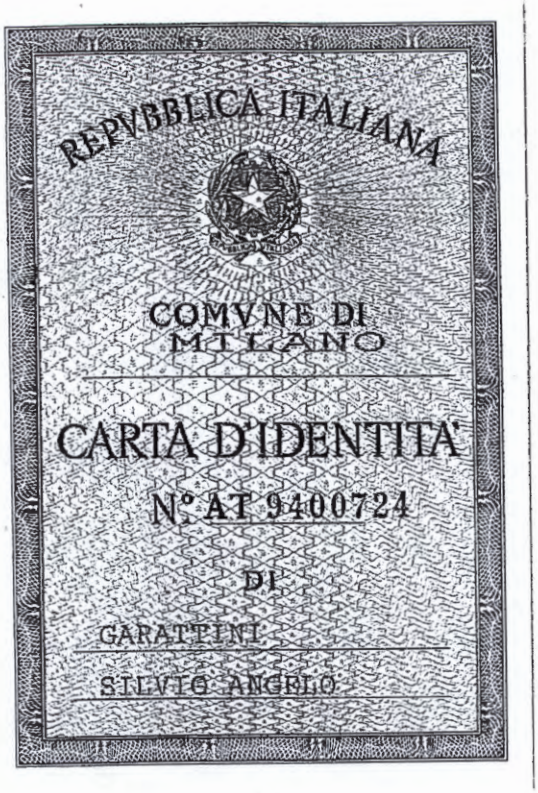

Cognome GARATTINI
Nome SILVIO ANGELO
nato il 12/11/1928
(atto n. ___ P. ___ S. ___)
a Bergamo
Cittadinanza ITALIANA
Residenza MILANO
Via CASTELFIDARDO N. 6
Stato civile CONIUGATO
Professione MEDICO

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura 1,73
Capelli BIANCHI
Occhi CASTANI
Segni particolari

Firma del titolare

Milano li 04/04/2013

Impronta del dito indice sinistro

Il Sindaco
Pietro Valeria

Euro 5,42

Cognome FONTANESI

Nome MARCELLO GIOVANNI BATTISTA EDOARDO

nato il 13/08/1939

Atto n. 3115P11 ( )

a Roma ( )

Cittadinanza ITALIANA

Residenza MILANO

Via SERBELLONI GABRIO N. 14

Stato civile ----------

Professione DOCENTE UNIVERSITARIO

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura 1,72

Capelli BIANCHI

Occhi AZZURRI

Segni particolari

Firma del titolare

Milano li 28/10/2009

Impronta del dito indice sinistro

Euro 5,42

IL SINDACO

Carlino Rosalba

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA

Data di scadenza 27/10/2019

AR 4557481

REPVBBLICA ITALIANA

COMVNE DI MILANO

CARTA D'IDENTITA'

N° AR 4557481

DI

FONTANESI
MARCELLO GIOVANNI
BATTISTA EDOARDO

EURO 5,42
SCADE IL 9.08.2022

AT 5732147

I.P.Z.S. S.p.A. OFFICINA C.V. - ROMA

REPVBBLICA ITALIANA

COMVNE DI
VIMERCATE (MB)

CARTA D'IDENTITA'
N° AT 5732147

DI
SIDOLI
ALESSANDRO

Cognome SIDOLI
Nome ALESSANDRO
nato il 09 Agosto 1959
(atto n. 839 P. 1 S. A)
a MILANO (MI)
Cittadinanza ITALIANA
Residenza VIMERCATE (MB)
Via V. EMANUELE N. 46
Stato civile ---
Professione IMPRENDITORE

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura 1,81
Capelli BRIZZOLATI
Occhi CASTANI
Segni particolari -----

Firma del titolare
VIMERCATE li 16.05.2012

Impronta del dito indice sinistro

IL SINDACO

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELLE FINANZE
CODICE FISCALE SDLLSN59M09F205J
COGNOME SIDOLI
NOME ALESSANDRO
SESSO M
LUOGO DI NASCITA MILANO
PROVINCIA MI
DATA DI NASCITA 09/08/59
1985
Il Ministro delle Finanze

17/07/2013

BioRep S.r.l.
Via G. Fantoli, 16/15
20138 - Milano (Italy)